



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

SEGRETARIO COMUNALE

**DETERMINAZIONE N. 20
del 08-04-2021**

Oggetto: Incarico allo Studio Gadler s.r.l. di Pergine Valsugana del servizio di Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.. Anno 2021. CIG: ZBA3138EE6

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. n° 81/2008 e successivo D.L. 30.12.2008 n. 207 e s.m., sono state dettate le disposizioni, in attuazione delle direttive comunitarie, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Atteso che la sopracitata normativa prevede una serie di adempimenti per la vigilanza e lo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi in tutti i settori di attività privati o pubblici, con sanzioni anche di carattere penale in caso di inottemperanza;

Richiamato, in particolare, l'art. 31 del D.Lgs. n° 81/2008, che prevede:

- al comma 1. *“...il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici,...”*;
- al comma 2. *“Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, ai cui al comma 1, devono possedere le capacità, i requisiti professionali di cui all'art. 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati....”*;

Atteso che il ricorso a persone o servizi esterni è consentito/obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso delle capacità e dei requisiti di professionalità richiesti;

Preso atto che non vi sono all'interno dell'organico del Comune di Ospedaletto dipendenti in possesso dei requisiti e delle abilitazioni necessari;

Ritenuto pertanto opportuno/necessario procedere, in base a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm., alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno all'ente per il corrente anno;

Considerato che per l'affidamento di tali servizi si rende necessario rivolgersi a professionisti specializzati nel settore;

Vista la Determinazione del Segretario comunale n° 29 dd. 12.07.2019, con la quale l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per il periodo 01.07.2019 - 31.12.2020, era stato affidato allo Studio Gadler s.r.l. con sede in Via Graberi 12/A, a Pergine Valsugana (TN);

Ricordato che Datore di lavoro ai fini della Sicurezza sul luogo di lavoro per il Comune di Ospedaletto è il Segretario comunale;

Atteso che, in materia di acquisizione di beni, di servizi e di prestazioni la normativa di riferimento risulta essere quella disposta dalla L.P. 19.07.1990 n° 23 e s.m., "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", ed il suo regolamento di attuazione, dal D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm. e dal regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, nonché dalla normativa contenuta nell'art.1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 cd. "spending review", convertito con modifiche in Legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.;

Preso atto che la L.P. n° 23/1990 sancisce, all'art. 36 ter 1, comma 6, che "Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 Euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a."

Ricordato che, ai sensi della medesima L.P. n° 23/1990 e s.m., art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4, è ammesso l'acquisto di beni e l'affidamento di servizi mediante trattativa privata diretta a favore di ditta ritenuta idonea, quando il valore del contratto non supera l'importo di Euro 47.000,00.

Vista l'offerta dello Studio Gadler s.r.l. di Pergine Valsugana, pervenuta in data 01.04.2021, assunta al protocollo comunale n. 1507, il quale, per l'incarico in questione (assunzione della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, senza poteri di vigilanza, di spesa e decisionali, da parte di un tecnico in possesso delle attitudini e dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni dd. 26.01.2006) chiede un compenso di € 650,00, oltre ad IVA al 22 %,

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di tale servizio; ritenuta congrua l'offerta pervenuta, sulla base delle tariffe/compensi normalmente praticati per consimili realtà sul mercato.

Evidenziato che d'ufficio è stato acquisito il Durc on line regolare dello Studio Gadler dd. 01.04.2021 prot. INPS 24969583, avente scadenza 19.06.2021.

Vista la Legge 136 del 13.08.2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" ed in particolare l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che il codice CIG assegnato è il seguente: ZBA3138EE6;

Vista la L.P. 09.12.2015 n° 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. n° 118/2011 e s.m., (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42).

Considerato che, in esecuzione della su citata L.P. n° 18/2015, dal 01 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 54 della medesima L.P. n° 18/ 2015, che prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018 n° 2 e s.m.;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio comunale n° 05 del 28.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n° 04 del 29.01.2021, dichiarata parimenti immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare l'Atto Programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2021-2023";

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità.

Attesa la propria competenza, quale Datore di lavoro per la sicurezza sul luogo di lavoro,

D E T E R M I N A

1. Di conferire, per i motivi in premessa esposti, allo Studio Gadler s.r.l. con sede in Via Graberi 12/A a Pergine Valsugana, p.iva 01839270228, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ex D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 e ss.mm., per l'anno 2021, avverso il corrispettivo di € 650,00, oltre ad IVA al 22 %; alle condizioni e con le modalità di cui al preventivo allegato al presente provvedimento, chiamato a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è supportata dalla previsione di cui all'art. 21, 4° comma, della L.P. n° 23/1990 e s.m.;
3. Di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali; in particolare mediante invio del presente provvedimento al professionista incaricato;
4. Di disporre che il pagamento della fattura avvenga entro n. 60 giorni dall'assunzione al protocollo comunale della medesima, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136, come modificato con D.L.12.11.2010 n. 187 e s.m. e che, pertanto, lo Studio Gadler dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cui al seguente punto 5. del presente dispositivo
;
5. Di dare atto che il codice CIG assegnato è ZBA3138EE6;
6. Di dare atto che, secondo quanto previsto dalla Legge n° 244/2007 e s.m. nella fattura elettronica vanno indicati, tra l'altro, anche il Codice Univoco d'Ufficio **UFH2N0**, il Codice Unitario di Progetto CUP (ove previsto), il Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il numero e la data della presente Determinazione;
7. Di inviare la presente al Responsabile del Servizio finanziario al fine di attestarne con proprio visto la regolarità contabile;

8. Di dare atto che la spesa conseguente, trova imputazione a carico dell'esercizio finanziario 2021, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno esigibilità
1	10	1	3	2	4	999	324	793,00	2021

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), del D.L. n. 78/2009, convertito con la Legge n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi:

- a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro n. 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104 e s.m.; oppure, in alternativa,*
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro n. 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e s.m..*

Il Segretario Comunale
Zampedri Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa